

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DETRAZIONI FISCALI
ANNO 2024**

Matricola Nominativo

Nato/a a II Cittadinanza

Codice fiscale Stato civile

Qualifica

Residenza al 31/12/2023

Indirizzo N. CAP

Residenza al 1/1/2024 se diversa dal 31/12/2023

Indirizzo N. CAP

Residenza attuale se variata rispetto a quella sopra indicata

Indirizzo N. CAP

Ai sensi degli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73 e 12 e 13 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni

DICHIARA

di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di 2024

Diritto alla detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato (altre detrazioni art. 13 Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

FAMILIARI A CARICO

Grado di parentela	Nominativo	Codice Fiscale	a carico si no	Luogo di nascita		Data di nascita
Coniuge			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Grado di parentela	Nominativo	Codice Fiscale	% 50 100	Disab.	Luogo di nascita	Data di nascita
1° Figlio			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2° Figlio			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3° Figlio			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4° Figlio			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5° Figlio			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6° Figlio			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Altro genitore mancante

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Grado di parentela	Nominativo	Codice Fiscale	%			Luogo di nascita	Data di nascita
			50	100	Altra		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione familiare, sollevando fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che il limite di reddito complessivo che deve essere posseduto da ogni persona per essere considerata fiscalmente a carico è di €2.840,51 (€4.000,00 per i figli fino a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili, nonché del reddito relativo all'abitazione e delle sue pertinenze e comprendono anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica.

In caso di coniuge non a carico e in presenza di richiesta di detrazioni per figli a carico nella misura del 100%, il sottoscritto dichiara di possedere il reddito più elevato rispetto all'altro genitore.

DICHIARA INFINE

di essere a conoscenza della sanzioni previste nel caso di indebite richieste di detrazioni di imposta. Il/La sottoscritto/a è consapevole che:

1. è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
2. decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (articoli 71 e 75 del D.P.R. 445/2000).

Data

Firma del dichiarante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

In base all'articolo 7, comma b) del D.L. del 13/5/2011 viene abolito l'obbligo per i lavoratori dipendenti della comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico. Rimane l'obbligo da parte del contribuente di comunicare le eventuali variazioni dei dati.
NB: le variazioni della propria situazione familiare devono essere tempestivamente comunicate tramite la compilazione di un nuovo modulo.

RESIDENZA

Ai fini della corretta applicazione delle addizionali comunali e regionali dovute (determinate in base alla residenza risultante rispettivamente al 31 dicembre e al 1 gennaio) e del rilascio del modello CUD con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l) del Tuir. La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore ha nell'anno due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro.

CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad €2.840,51 (€4.000,00 se fino a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Deve essere indicato per ogni figlio se:
 - portatore di handicap (ai sensi dell'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104);
 - di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita).
 Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:

a) in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per i figli spetta al 100% a quest'ultimo;

b) se il coniuge non è a carico la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;

c) in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. La circolare n. 15 del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate precisa che l'accordo tra i genitori può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato;

d) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori o, previo accordo, attribuita al 100% al genitore con reddito più elevato (precisazioni della circolare n. 15 Agenzia delle Entrate);

e) se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge;

f) in presenza di almeno 4 figli la legge finanziaria 2008 riconosce ai genitori una ulteriore detrazione di 1.200 €, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice civile, che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto.